

COMUNE DI BRUSIMPIANO  
PROVINCIA DI VARESEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALEn. 53 reg. del.

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN ORDINE ALLA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SANTA MARIA NASCENTE DI BRUSIMPIANO (VA).

L'anno DUEMILASEDICI il giorno VENTIQUATTRO del mese di NOVEMBRE alle ore 20,30 nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
ZUCCONELLI FABIO	SINDACO	si	
SCIPIONI LUCA	ASSESSORE	si	
BERGAMI ELISABETTA	ASSESSORE ESTERNO	si	

Totale presenti: n. 3 Assenti: n.==

Partecipa con le funzioni previste dall'art.97 - comma 4 lettera A) del Decreto Legislativo n.267 del 18.8.2000, il Segretario Comunale Avv. Giovanni Curaba.

Il Sig. Fabio Zucconelli - Sindaco - assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione il seguente argomento posto all'ordine del giorno:

**OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN ORDINE ALLA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SANTA MARIA NASCENTE DI BRUSIMPIANO (VA).**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

**RITENUTA** la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., avente ad oggetto *“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”*.

**VISTA** la richiesta di contributo presentata, in data 11/10/2016, dalla Parrocchia S. Maria Nascente, nella persona di Don Nicolò Vittorio Casoni ed acquisita al protocollo comunale il 17/10/2016 al n. 4450. In particolare, la Parrocchia S. Maria Nascente ha chiesto a questo Ente un contributo liberoa copertura parziale delle spese legate alla realizzazione della *“Coestiva 2016 che si è svolta anche per i ragazzi di Brusimpiano nei mesi di Giugno-Luglio 2016”* ;

**VISTO** il vigente Regolamento di determinazione dei criteri e di disciplina delle modalità di concessione di contributi, sovvenzioni, ausili e di attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed Enti pubblici e privati, approvato con Deliberazione consiliare n. 43 del 29/11/2014, esecutiva ai sensi di legge

**PREMESSO** che il contributo deve intendersi come una partecipazione dell’Ente alle spese sostenute da un’associazione per la realizzazione di un’attività ritenuta dall’Amministrazione particolarmente meritoria;

**CONSTATATO** che i contributi che l’Amministrazione Comunale intende concedere, data l’esiguità del loro importo, sono destinate a copertura solo parziale delle spese di organizzazione e realizzazione delle manifestazioni, richiamate in oggetto;

**VISTO** l’art. 118, comma 4 della Costituzione Italiana, ai sensi del quale *“Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”*;

**PRESO ATTO** che il principio di sussidiarietà orizzontale, sancito a livello costituzionale dal citato art. 118, comma 4 della Carta Fondamentale, consente a tutti gli Enti territoriali di avvalersi, nell’esercizio delle loro funzioni, della collaborazione di soggetti privati (singoli o associati) giovandosi in questo modo

della loro possibilità di agire con maggiore duttilità rispetto agli apparati amministrativi degli stessi Enti.

Secondo il parere del Consiglio di Stato n. 1440/2003 il principio di sussidiarietà orizzontale va riferito *“ai fenomeni tipici della cittadinanza societaria, laddove si evidenziano attività di interesse generale a cura di soggetti, utenti e agenti al medesimo tempo, operanti nella propria comunità di base”*.

In forza del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, comma 4 della Costituzione Italiana, le attività o iniziative dei soggetti destinatari di contributi sono tutte riconducibili ai compiti del Comune, nell'interesse della collettività amministrata;

**RICHIAMATO** il Parere n. 503 del 20/11/2012 della Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, con il quale viene ribadito che *“il principio di sussidiarietà orizzontale va letto ed applicato in coerenza con l'ordinamento giuridico costituzionale inteso nella sua complessità.*

*Ciò comporta che esso «non può essere disgiunto dagli altri principi costituzionali che regolano l'attività della Pubblica Amministrazione, vale a dire il principio di legalità, imparzialità e buon andamento» (così, T.A.R. Umbria, sentenza 17 dicembre 2003, n. 987).*

*Nonostante il principio di sussidiarietà orizzontale abbia come ambito privilegiato di applicazione il c.d. terzo settore (cioè quel novero di servizi resi in modalità no-profit da operatori che si pongono nell'area intermedia tra pubblica amministrazione e mercato) nella misura in cui abbia ad oggetto attività economiche, deve coordinarsi e saldarsi con i principi di libera iniziativa (art. 41 Cost.) e con il principio di concorrenza (art. 117, comma 2, Cost.. (Cfr., in questo senso, Consiglio Stato, Sez. V, 25 agosto 2008, n. 4080, nonché le numerose segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza, tra cui, ex multis AS 375 in B.U. n. 50 del 2 gennaio 2007)”;*

**RICHIAMATA** la Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo della Lombardia n. 121 del 23/03/2015 la quale conferma il consolidato orientamento espresso dalla stessa Sezione (deliberazioni n. 9/2006, n. 10/2006, n. 18/2006, n. 26/2007, n. 35/2007, n. 59/2007, n. 39/2008, n. 75/2008, n. 1138/2009, n. 1/2010, n. 981/2010, n. 530/2011, n. 262/2012) secondo il quale *“in base alle norme e ai principi della contabilità pubblica, non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca all'ente locale di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, ove queste siano necessarie per conseguire i propri fini istituzionali.*

*Infatti, se l'azione intrapresa dalle diverse strutture associative soddisfa esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune, il finanziamento concesso da quest'ultimo “anche se apparentemente a fondo perso, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo” (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 262/2012/PAR)”;*

**VISTO** l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come per ultimo modificato dall'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;

**VISTO** l'art. 3, commi 2 e 5 del citato D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, ai sensi del quale  
*“2. Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.*

*5. I Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;*

**VISTO** l'art. 7, comma 1, secondo periodo della Legge n. 131/2003 recante  
*“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”*, il quale stabilisce che gli Enti locali, le Regioni e lo Stato nell'esercizio delle attività di interesse generale, devono usufruire favorendola, dell'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati;

**RICHIAMATO** il parere del Consiglio di Stato n. 1354/2002 secondo il quale *“Lo Stato e ogni altra autorità pubblica proteggono e realizzano lo sviluppo della società civile partendo dal basso, dal rispetto e dalla valorizzazione delle energie individuali, dal modo in cui coloro che ne fanno parte liberamente interpretano i bisogni collettivi emergenti dal sociale”*.

**VISTO** lo Statuto Comunale, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 16 del 19/06/2008, ed in particolare:

- l'art. 46, commi 1 e 2 secondo il quale *“1. Il Comune garantisce la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.*

*2. Per gli stessi fini il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazione di volontariato”;*

- l'art. 53, comma 1 a mente del quale *“1. Il Comune tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti”;*

- l'art. 54 ai sensi del quale *“Alle Associazioni ed agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziario-patrimoniale che tecnico-professionale ed organizzativo”;*

**VISTI** gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, così come recentemente aggiornato dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97;

**PREMESSO** che è interesse del Comune di Brusimpiano promuovere e supportare l'attività di tutte quelle forme di aggregazione sociale, presenti sul territorio comunale, facendo in modo che le stesse possano assicurare delle funzioni riconducibili alle attribuzioni spettanti all'Ente stesso;

**RITENUTO** di accogliere la richiesta di contributo libero, presentata dalla Parrocchia S. Maria Nascente e di erogare un contributo simbolico pari ad € 1.000,00 (**Euro mille virgola zero zero**);

**CONSTATATO** che per la spesa complessiva - pari ad € 1.000,00 (**Euro mille virgola zero zero**) – risultante dalla concessione del contributo de quo sussiste la dovuta copertura finanziaria, nel Bilancio di previsione finanziario 2016/2018, approvato con Deliberazione Consiliare n. 16 del 28/04/2016, esecutiva ai sensi di legge;

**RICHIAMATA** la Deliberazione della Giunta Comunale n.31 del 11.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il vigente Piano esecutivo di Gestione;

**DATO ATTO** che non sono stati acquisiti sulla presente proposta deliberativa i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 18/08/2000, trattandosi di atto di indirizzo;

**Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge**

## **D E L I B E R A**

**per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:**

- 1) di erogare un contributo di € 1.000,00 (**Euro Mille virgola zero zero**) a favore della Parrocchia Santa Maria Nascente, descritta in premessa, a copertura parziale delle spese legate alla realizzazione dell'evento di natura socio-aggregativa, denominato "*Coestiva 2016*", svoltosi nei mesi di Giugno-Luglio 2016 ;
- 2) di prendere atto che il contributo di cui al presente atto deliberativo trova giustificazione nel principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, comma 4 della Costituzione Italiana, richiamato in premessa;
- 3) di precisare che il contributo di cui al punto n. 1 viene erogato in un'unica soluzione;
- 4) di demandare al Responsabile dell'Area "*Affari Generali*" l'adozione di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente Deliberazione; fermo restando che per la spesa di € 1.000,00 (**Euro Mille virgola zero zero**) sussiste la copertura finanziaria;
- 5) di comunicare l'adozione del presente atto deliberativo alla Parrocchia Santa Maria Nascente di Brusimpiano;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sia all'Albo Pretorio on line del Comune di Brusimpiano, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. sia in modo permanente nel portale "*Amministrazione Trasparente*" ai sensi del D.Lgs.

14/03/2013, n. 33, così come recentemente aggiornato dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97, ed in particolare, nella Sezione principale, denominata “*Sovvenzioni, Contributi, sussidi, vantaggi economici*”, Sotto Sezione, rubricata “*Atti di concessione*”;  
7) di comunicare l’adozione del presente atto deliberativo ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

### **SUCCESSIVAMENTE**

la Giunta Comunale, attesa l’urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione favorevole ed unanime, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
f.to Fabio Zucconelli

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Avv. Giovanni Curaba

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'albo pretorio di questo Comune il giorno 21.12.2016 e vi rimarrà per giorni quindici consecutivi.

Lì, 21.12.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Avv. Giovanni Curaba

---

Nello stesso giorno 21.12.2016 in cui è stato affisso all'albo on-line, il presente verbale viene comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 del Decreto Legislativo n.267 del 18.8.2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Avv. Giovanni Curaba

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24.11.2016

^ per dichiarazione di immediata esecutività.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Avv. Giovanni Curaba

---

*Per copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.*

Addì, 21.12.2016



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Avv. Giovanni Curaba